



COMUNE DI SOMMATINO

(Città delle Zolfare)

Provincia di Caltanissetta



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 01-09-14

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 2014-2017 |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaquattordici** addì **uno** alle ore **16:50** del mese di **settembre** nel Comune di SOMMATINO e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|----------|
| LETIZIA SALVATORE | P | CORSO GIOVANNI | P |
| Cellauro Calogero | P | ERBA LUIGI | P |
| PIRRELLO GIUSEPPE | P | BURGIO LEONARDO | P |
| GALANTE GIUSEPPE | P | VELLA GIUSEPPE | P |
| LA QUATRA ANTONINO | P | RENNA CROCE | A |
| AURIA GIUSEPPINA | P | MORELLO ALESSIO | P |
| SAMMARTINO GIUSEPPE | P | RAP ALINA | P |
| Indorato Ignazio | P | | |

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 1

Assume la presidenza il Sig. **LETIZIA SALVATORE** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

che assistito dal Segretario Generale del Comune **DOTT. VINCENZO CHIARENZA**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 2014-2017 |
|-----------------|--|

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Sommatino, li 18-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: **DOTT. Gaeta Giuseppe**

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, attesta che la spesa derivante dalla presente deliberazione, trova/non trova copertura finanziaria come segue: **Favorevole**

| | | |
|---------------|---------------------|--------|
| Capitolo..... | Prenotazione n..... | €..... |
| Capitolo..... | Prenotazione n..... | €..... |
| Capitolo..... | Prenotazione n..... | €..... |
| Capitolo..... | Prenotazione n..... | €..... |
| Capitolo..... | Accertamento..... | €..... |
| Capitolo..... | Accertamento..... | €..... |
| | | |

Sommatino, li 18-08-2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to: **DOTT. Gaeta Giuseppe**

PREMESSO che con nota n° 6768 del 10.07.2014 il Sindaco ha disposto che il Capo Area Finanziaria predisponesse la presente proposta di deliberazione secondo le direttive nella medesima nota indicate;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 24 maggio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti di questo Comune;

CONSIDERATO che il mandato del suddetto Collegio è scaduto il 24 maggio 2014;

RITENUTO, quindi, di dovere provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il successivo triennio;

RILEVATO che in data 12 giugno 2014 ed in data 26 giugno 2014 sono stati pubblicati, rispettivamente, l'avviso pubblico e la modifica di detto avviso per la presentazione delle istanze da parte degli interessati a ricoprire l'incarico *de quo*;

RILEVATO, altresì, che sono pervenute a questo comune le seguenti istanze:

1. Di Forti Giuseppe (Prot. n° 5232 del 22.05.2014);
2. Bellini Diego (Prot. n° 5856 del 13.06.2014);
3. Villa Giovanni Gioacchino (Prot. n° 5987 del 19.06.2014);
4. Di Bilio Paolina (Prot. n° 6038 del 20.06.2014);
5. Parrinello Crocifissa (Prot. n° 6140 del 24.06.2014);
6. Stagnitto Diego (Prot. n° 6221 del 25.06.2014);
7. Tricoli Luigi (Prot. n° 6236 del 26.06.2014);
8. Balsamo Antonio (Prot. n° 6245 del 26.06.2014);
9. Di Dio Fabio (Prot. n° 6307 del 30.06.2014);
10. Martoriello Antonio (Prot. n° 6308 del 30.06.2014);
11. Falletta Girolamo (Prot. n° 6309 del 30.06.2014);
12. Fontanazza Mario (Prot. n° 6315 del 30.06.2014);
13. Cipolla Claudio Salvatore (Prot. n° 6326 del 30.06.2014);
14. Manganaro Maria Croce (Prot. n° 6331 del 30.06.2014);
15. Torregrossa Concetta (Prot. n° 6387 del 01.07.2014);
16. Alù Ubaldo (Prot. n° 6393 del 01.07.2014);
17. Carrubba Maria (Prot. n° 6394 del 01.07.2014);
18. Catalano Vincenzo Calogero (Prot. n° 6403 del 01.07.2014);
19. Campisi Michele (Prot. n° 6434 del 01.07.2014);

RILEVATO inoltre che, successivamente alla data di scadenza, fissata nel suddetto avviso del 26 giugno 2014, non sono pervenute le ulteriori istanze;

ACCERTATO che con l'art. 19, comma 1/bis della Legge 23.06.2014, n° 89 di conversione del D.L. 24.04.2014, n° 66 è stato modificato l'art. 235 del TUEL e che, secondo la nuova formulazione di quest'ultimo, i nuovi componenti dell'organo di revisione "... *non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale* ...";

RITENUTO che i prescritti requisiti che i candidati devono possedere all'atto della nomina vanno verificati tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 235 del TUEL;

ACCERTATO, altresì, che delle istanze pervenute, ai sensi dell'art. 235 del TUEL, devono essere escluse quelle dei candidati che hanno già svolto l'incarico *de quo* presso questo Comune di Sommatino per due volte o più e precisamente:

1. Bellini Diego (Prot. n° 5856 del 13.06.2014) – 2 incarichi;
2. Villa Giovanni Gioacchino (Prot. n° 5987 del 19.06.2014) – 2 incarichi;
3. Parrinello Crocifissa (Prot. n° 6140 del 24.06.2014) – 3 incarichi;
4. Tricoli Luigi (Prot. n° 6236 del 26.06.2014) – 2 incarichi;

VISTI:

- a) l'art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui i componenti sono scelti: uno tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio; gli altri due componenti all'Albo Commercialisti;
- b) l'art. 235 TUEL, secondo cui l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
- c) l'art. 236 TUEL, che reca le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;
- d) l'art. 238 TUEL che detta i limiti all'affidamento degli incarichi; l'art. 241, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locali e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

RILEVATO che con D.Lgs. 28.06.2005, n° 139 è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che, pertanto, i componenti dell'organo di revisione devono essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2005 (aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli enti locali su G.U.R.I. n. 128 del 04.06.2005;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° FL 05/2007 (Paragrafo 7.1) con la quale viene chiarito che negli enti con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti interessati dalla modifica nella composizione dell'organo collegiale (revisore unico in luogo del collegio), in attesa di un nuovo decreto ministeriale attraverso il quale dovranno essere stabiliti nuovi importi dei limiti massimi del compenso spettante ai componenti, si può utilizzare il limite attualmente previsto per i comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti;

VISTO l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che il compenso da attribuire ai componenti del costituendo Collegio dei Revisori dei conti non può essere superiore a quello del 30 aprile 2010, decurtato del 10%;

VISTA la circolare n. 1 del 13 gennaio 2011 dell'Assessorato Enti Locali, la quale non ha posto alcun riferimento ostativo all'applicabilità dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010 agli enti locali della Regione Sicilia;

ATTESO che i compensi annui massimi spettanti non dovranno essere superiori a €. 5.310,00 (Euro Cinquemilatrecentodieci/00) oltre IVA se dovuta, eventuali spese documentate, eventuali contributi previdenziali ed indennità di trasferta al lordo della ritenuta d'acconto del 20% ;

VISTA la sentenza T.A.R. Sicilia, sez. I, 21 luglio 2011, n. 1460, che richiamando l'art. 1, della legge regionale n. 48/1991, statuisce che *“è “il voto” e non la “votazione” ad essere limitato ad un componente. Opinare diversamente significherebbe, peraltro, svuotare di contenuto la previsione del voto limitato, che invece tradizionalmente in democrazia è previsto per garantire alle minoranze politiche la possibilità di esprimere propri rappresentanti (ex multis. TAR Sicilia Palermo 13 luglio 2009, n. 1289; TAR Sicilia Catania, III, 14 luglio 2009, n. 1309, 8 luglio 2008, n. 1283)”*;

VISTO il parere n.178/2011 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, che ricalca le interpretazioni giurisprudenziali sopra riportate;

VISTO l'art. 57, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, in forza della quale i Consigli Comunali eleggono con voto limitato ad un componente ed in combinato disposto con l'art. 78, del d.lgs. n. 139/2005, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008 si dà luogo all'equiparazione dei titoli tra i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e quelli iscritti all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali che dalla suddetta data si intendono riferiti agli iscritti nella sezione “A “ Commercialisti dell'Albo;

ATTESO che anche nella regione siciliana, in tema di nomina del Collegio dei revisori dei conti, ogni consigliere comunale ha diritto di eleggere un solo componente e, quindi, ad esprimere una sola preferenza in seno alle operazioni di votazione;

ATTESO che l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui all'art. 45, del D.P.R. n.445/2000, e successive modifiche ed integrazioni con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti fissati all'art. 238, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere 1 giugno 2012 delle Sezioni Riunite Regione Siciliana della Corte dei Conti, che ritiene che l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, non è immediatamente applicabile (...) agli enti locali della Regione Siciliana;

RITENUTO necessario uniformarsi al recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, peraltro condiviso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, si procederà ad un'unica votazione (segreta), con il voto limitato ad un candidato per l'elezione dei tre componenti il Collegio di revisione, precisando sin d'ora che verranno eletti i soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti (in caso di parità, prevarrà il più anziano di età). Successivamente, con ulteriore votazione (segreta), con voto limitato ad un uno, procedendo all'individuazione e nomina del Presidente del Collegio dei Revisori tra i tre componenti eletti.

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. **DI ELEGGERE** il Collegio dei Revisori dei conti mediante un'unica votazione segreta dei tre componenti, con voto limitato ad un candidato, precisando che verranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti (in caso di parità, prevarrà il più anziano di età) e che, successivamente, con ulteriore votazione, con scrutinio segreto, e con voto limitato ad uno, si procederà all'individuazione e nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, tra i tre componenti eletti;
2. **DI DARE ATTO** che il Collegio nominato durerà in carica per anni tre decorrenti dall'esecutività della presente delibera;
3. **DI DARE ATTO** che il compenso massimo attribuibile a ciascun componente non potrà essere superiore a €. 5.310,00 (Euro Cinquemilatrecentodieci/00) oltre IVA se dovuta, eventuali spese documentate, eventuali contributi previdenziali ed indennità di trasferta al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;
4. **DI DARE ATTO** che al Presidente del collegio è corrisposto un compenso maggiorato di una percentuale non superiore al 50% di quello corrisposto agli altri componenti;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della norma sopra citata gli importi di cui sopra rimarranno invariati per tutta la durata dell'incarico triennale;
6. **DI DARE ATTO** che i suddetti importi non comprendono il rimborso eventuale delle spese di viaggio, nonché per I.V.A. e Cassa Previdenza;

Alle ore 17,00 entra il Consigliere Renna portando il numero dei Consiglieri a 15 .

Il Presidente legge la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, legge la nota prot. n. 8058 del 01/09/2014 del dott. Tricoli Luigi che si allega.

Il Segretario Comunale insieme al Responsabile dell'area finanziaria **Dott. Gaeta** risponde che ha bisogno per dare risposta, di un maggiore approfondimento ma che da un'analisi "prima facie" del caso sembra che tra i casi di incompatibilità e di ineleggibilità previsti dall'art. 102 del TUEL per l'assunzione della carica di Revisore non rientra la fattispecie "de quo" non essendo l'istituto di credito menzionato sottoposto a controllo e/o vigilanza del Comune .

Il Consigliere La Quatra afferma che forse sulla sua domanda vi è un problema di comprensione : lui non si riferisce a un problema di legittimazione del candidato a ricoprire la carica ma ad un problema di legittimazione degli elettori (nella fattispecie "de quo" i Consiglieri Comunali) a partecipare alla trattazione , discussione e votazione della presente proposta .

Il Consigliere Auria ritiene che sia opportuno ai fini di un maggiore approfondimento di sospendere i lavori consiliari per 10 minuti . Alla proposta del Consigliere Auria si associa il Consigliere Vella .

Il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio la proposta dei Consiglieri Auria e Vella che viene approvata dal Consiglio Comunale con voti 13 favorevoli e 02 astenuti (Pirrello e Indorato) .

Indi **il Presidente del C.C.**: sospende i lavori per 10 minuti . Sono le ore 17,30.

I lavori riprendono alle ore 17,40 .

Il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale e si constata che i Consiglieri sono tutti presenti .

Il Segretario – invitato a fornire assistenza tecnica in ordine al quesito formulato dal Consigliere

La Quatra risponde:

riferisce che della legittimazione del Consigliere a trattare l'argomento si occupa l'art. 78 del dec.lgs. 267/2000 che stabilisce debba l'amministratore astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al 4° grado . Ritiene pertanto che nel caso specifico tutti possono partecipare alla votazione non essendo interdittiva la condizione di socio di una banca della quale sia amministratore un nominando revisore dei Conti di questo Comune .

Il Consigliere Galante , afferma che hanno preso cognizione della proposta di deliberazione ed hanno esaminato e studiato bene la problematica relativa al fatto se l'organo di revisione contabile debba essere costituito da uno o tre revisori e nell'affrontare la relativa tematica si sono fatti assistere dal Dottore Gaeta verso il quale hanno piena fiducia .

Sull'altra problematica relativa al divieto di compiere più di due mandati nello stesso Ente consultatosi con la maggioranza e con il Segretario si sono fatti il convincimento che tale norma - operi per l'avvenire in base al principio dell'irretroattività della legge e che pertanto non trovi applicazione nei confronti di chi ha svolto vecchi mandati , fermo restando il dubbio se si applichi o meno in Sicilia .

Il Consigliere La Quatra chiede al Dottore Gaeta come mai la proposta di deliberazione parla di eleggere n.ro 03 Revisori e non 01 . Chiede che venga messo a votazione lo stabilire se debbano essere 03 o uno .

Il Consigliere Auria fa il seguente intervento : Abbiamo studiato la vicenda del revisore dei conti unico anziché 3 revisori. Abbiamo studiato la modalità di nomina: elezione o sorteggio. Abbiamo esaminato la possibilità della singola elezione durante la carriera per candidato. Vanno sicuramente bene, ma altrove.

Vi ricordo che la Sicilia è una Regione a Statuto Speciale e ha la massima autonomia sulla gestione degli enti locali. Se lo Stato emana una legge la Regione deve recepirla. Per chi non lo sapesse o ignorasse il significato di questo termine, recepire vuol dire che la Regione, emanata una legge dello Stato, deve farla propria passando per l'Assemblea Regionale, se vuole. Può anche recepirla affatto o apportare sostanziali modifiche.

Quello che è accaduto sulla normativa nazionale sui revisori dei conti, mai recepita dalla Regione Sicilia. Ciò vuol dire che è in vigore la vecchia normativa che prevede la nomina di 3 revisori dei conti con la nomina che spetta al Consiglio Comunale. Non vi sono altre alternative, se non si vuole andare contro la legge. So che qualche Comune della Sicilia ha nominato il revisore unico dei conti, ma a suo rischio e pericolo, con una decisione che può essere impugnata in qualsiasi momento.

Se si vuole fare demagogia sul singolo revisore fatela pure ma è solo fumo negli occhi, senza alcuna base legislativa.

Poi, al di là del risparmio 1000 € , noi siamo convinti che la professionalità e l'obiettività di 3 elementi preparati è sempre migliore di quella di un singolo elemento.

Il Presidente del Consiglio è d'accordo con il Consigliere Auria perché se la legge ancora non è stata recepita non vale nulla dire che si devono eleggere n.ro 01 revisore o 03 revisori . Inoltre il recepimento della legge influisce oltre che sulla composizione numerica dell'organo anche sulle modalità di scelta dell'organo che dovrebbe essere quello del sorteggio. Pertanto è d'accordo col Consigliere Auria o si applica la normativa nazionale per tutto o niente . Il Presidente rende edotto che alla data della presente proposta deliberativa non è intervenuta alcuna norma Regionale di recepimento della normativa nazionale, e poiché continua ad applicarsi la norma di riferimento Regionale sull'elezione dell'organo di revisione, la modifica della legge 235 che prevede la rieleggibilità per una sola volta dei revisori non va applicata, essendo stata disposta al fine di adeguare il Testo Unico

ad una normativa non ancora recepita e quindi non vigente in sicilia, come risulta dalla nota dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta il quale interpellato per un parere si è espresso in tal proposito.

Il Consigliere Burgio fa il seguente intervento: *Invito i colleghi Consiglieri a riflettere su come orientarsi sulla proposta, e sulla eventuale ipotesi di voto.*

In merito al punto n° 4 all' o.d.g. “ NOMINA ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 2014-17 “ volevo capire meglio;

Il Responsabile del servizio Dott. G.ppe Gaeta applica l'art. 235 del T.U.E.L - Dispositivo dell'art. 235 Testo Unico degli Enti Locali -

“ L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (1)”

E poi prima si esprime a mezzo stampa su un solo Rappresentante e poi da un parere favorevole alla eventuale elezione di un Organo rappresentato da tre Unità!!

Ho letto qualcosa dai siti dei Ns. Comuni vicini ;

Serradifalco, Mussomeli, Casteltermini, Trappeto, Trecastagni, Rometta, Scillato, mi fermo – tutti applicano la sentenza n. 402/13 del Consiglio di Giustizia Amministrativa che, riformando la sentenza del TAR Sicilia n. 583/2012, ha statuito l'applicazione in Sicilia del comma 3 dell'at. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296/2006) sulla composizione monocratica dell'Organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della Regione Sicilia aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 abitanti, e di conseguenza hanno eletto un Organo monocratico con un solo Rappresentante.

L'art 234 “*Organo di revisione economico-finanziario*” recita :

“ 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Perché in questa proposta non viene menzionata la sentenza?

Anche su questo voto si potrebbe incorrere a qualche violazione e perché no!! Ad un danno erariale. Non mi sento, non ci sentiamo come Intergruppo di votare tre componenti!!

Nelle more che non venga riformulata una nuova proposta e/o meglio riconsiderando la sentenza Noi Voteremo un solo rappresentante nello spirito e nella direttiva data dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il Consigliere Renna afferma che siamo in presenza di una sentenza che afferma il Revisore debba essere unico e che bisognerebbe chiedere un “ parere pro veritate “ .

IL Sindaco , chiesta ed ottenuta la parola , afferma che hanno esaminato bene la problematica e si sono convinti che il Collegio dei Revisori debba essere costituito da tre persone . Vi è da dire che, continua il Sindaco , che tale scelta oltre che a motivi di legittimità è improntata anche al fine di ottenere una maggiore garanzia di legalità dell'azione amministrativa e contabile considerato che il controllo svolto da parte di tre persone è meglio del controllo svolto da una persona . Comunica al Consiglio Comunale che l'indicazione di costituire il Collegio dei Revisori in maniera non monocratica è stata data al Dottore Gaeta da parte dell'Amministrazione Comunale .

Quanto al discorso che non si possono fare più di due mandati ritiene che la legge operi per l'avvenire e non possa avere effetti retroattivi . In ogni caso se si aderisse al principio di escludere chi ha svolto più di due mandati avremmo i ricorsi degli esclusi , così come l'adesione all'altra opzione ci espone ai ricorsi di chi ritiene altrimenti .

Il Responsabile dell'area finanziaria Dott. Gaeta spiega che il principio che l'organo di revisione debba essere costituito da una sola persona anziché da tre non è stato affermato da una specifica norma di legge ma scaturisce in seguito ad una sentenza data dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che come tale “ ha effetto solo tra le parti “ dunque non efficacia generale come la legge, ma limitata alle parti. Di tal che, continua Gaeta, non essendo un obbligo osservare la sentenza, si è conformato alla direttiva dell'Amministrazione non appena la ha ricevuta .

Sul fatto che non si possano svolgere più di due mandati consecutivi lui ha aderito alla norma ritenendo che la stessa andava applicata anziché interpretata .

Il Presidente Letizia ritiene che l'adesione o non al principio dei due mandati ci espone parimenti a ricorsi , come già detto dal Sindaco .

Il Consigliere Renna afferma che poiché la proposta del Responsabile di p.o. Dottor Gaeta è formulata in modo da escludere chi ha fatto più di due mandati vada proposto apposito emendamento .

Il Consigliere Cellauro propone di modificare la proposta di deliberazione includendo anche i candidati e coloro che hanno fatto più di due mandati sia perché ritiene che tale norma non sia applicabile in Sicilia , sia perché anche ammesso fosse applicabile non avrebbe comunque effetti retroattivi .

Il Consigliere Burgio chiede se tali interpretazioni sia sulla scelta dell'organo monocratico , sia sulla esclusione o meno di chi ha svolto più di due mandati espone a ricorsi .

Il Consigliere La Quatra , chiesta ed ottenuta la parola , fa il seguente intervento : Come PD siccome il Dottore Gaeta ha affermato di avere applicato la legge nell'escludere chi ha svolto più di

due mandati , ritengono che emendare tale scelta implica compiere un'illegittimità e pertanto l'intergruppo si allontanerà dall'aula e non parteciperà alla votazione sull'emendamento . .

A questo punto **il Presidente** prima di porre ai voti la proposta di emendamento del Consigliere Cellauro chiede un parere al responsabile dell'area finanziaria Dott. Gaeta, che conferma quanto già scritto in proposta e dà parere negativo .

Si chiede dunque parere al Segretario Comunale che dà parere favorevole sia perché ritiene che tale norma non sia applicabile in Sicilia, sia perché anche ammesso fosse applicabile non avrebbe comunque effetti retroattivi .

Il Presidente nonostante il parere contrario del Dott. Gaeta pone ai voti l'emendamento in questione tenuto conto del parere del Segretario e di quanto sostenuto dal Consigliere Cellauro .

Si allontanano i Consiglieri La Quatra , Burgio, Auria e Rap portando il numero dei consiglieri presenti a 11 .

La proposta di emendamento della proposta di deliberazione del Responsabile dell'area finanziaria Dott. Gaeta dell'inclusione fra i candidati anche di coloro che hanno svolto più di due mandati viene approvata con voti 08 favorevoli e 03 astenuti (Vella , Renna ; Corso)

Rientrano i Consiglieri Auria e Rap portando il numero dei consiglieri presenti a 13.

A questo punto **il Presidente** invita a procedere all'elezione del Collegio dei Revisori ,riferendo al C.C: che ogni Consigliere dispone di 01 voti , vale a dire può scrivere solo un nominativo nella scheda .

Distribuite le schede con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di votazione , si procede alla votazione ed indi allo spoglio , ottenendosi il seguente risultato :

Bellini : 04 voti
Di Forte : 04 voti
Parrinello : 03 voti
Tricoli : 02 voti

Il Presidente visto l'esito della votazione proclama eletti componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Sommatino i Dottori : Bellini , Di Forte , Parrinello .

Alle ore 19,05 si allontana il Consigliere Renna portando il numero dei presenti a 12 .

A questo punto **il Presidente** invita a procedere all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori ,riferendo al C.C: che ogni Consigliere dispone di 01 voti , vale a dire può scrivere solo un nominativo nella scheda

Distribuite le schede con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di votazione , si procede alla votazione ed indi allo spoglio , ottenendosi il seguente risultato :

Bellini : 09 voti
Di Forte : 01 voti
Parrinello : 02 voti

Il Presidente visto l'esito della votazione proclama eletto Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Sommatino il Dottor Bellini Diego.

Indi il Presidente riferisce al Consiglio Comunale che a questo punto occorre stabilire il compenso dei Componenti il Collegio dei Revisori . Riferisce che si può corrispondere fino ad un massimo di € 5.310 con la maggiorazione fino al 50% per il Presidente .

Il Consigliere Corso propone di attribuire un compenso di € 2.500,00.

Il Consigliere Pirrello ritiene che sia mortificante per un professionista corrispondergli un compenso così esiguo , in quanto tenendo conto che tale compenso si ridurrà per effetto della tassazione di un ulteriore 43% significa non dare alcun incentivo a svolgere un lavoro peraltro pieno di responsabilità .

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Corso che con voti 02 favorevoli (Corso e Vella) e 10 contrari non viene approvata

Il Presidente ricorda che già il compenso originario dei revisori previsto in € 7500,00 è stato decurtato del 30% e pertanto la sua proposta è di ridurlo del 10 % (€ 4.779,00) . Pone dunque ai voti la sua proposta che viene approvata con voti 10 favorevoli e 2 contrari (Corso e Vella);

Indi il Presidente propone di operare sul compenso come sopra decurtato (€ 4.779,00) una maggiorazione del 50% (€ 7.168,00) ed indi una decurtazione del 10% .(€ 6.452,00 la somma scaturente costituirà il Compenso del Presidente del Collegio dei Revisori . Pone dunque ai voti la sua proposta che viene approvata con voti 10 favorevoli e 02 contrari (Corso e Vella);

Il Presidente propone quindi di conferire gli effetti dell'immediata esecutività alla presente deliberazione . Il Consiglio approva all'unanimità.

In prosieguo di seduta **il Presidente** concede la parola al nuovo Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Bellini .

Il Dottore Bellini ringrazia tutti per la fiducia e l'onore accordatigli ed è altamente lusingato . Ringrazia il Consiglio Comunale , i Consiglieri tutti , la G.M: ed il Sindaco . L'organo di revisione svolgerà una funzione non di repressione ma di vigilanza e controllo . Comunica che lavorerà con serenità e sarà a disposizione di tutti i Consiglieri, anche di chi non lo ha votato.

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'immediata esecutività della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art,12,comma 2,della L.R. 44/91.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to: LETIZIA SALVATORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Cellauro Calogero

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-09-14, giorno festivo. (Reg. Pub. N. 912)

Li 28-09-14
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-09-14 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami

Li 02-09-14

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: DOTT. VINCENZO CHIARENZA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso Amministrativo

Sommatino, li _____ **IL SEGRETARIO GENERALE**